

IL PRESIDENTE
IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

ALLEGATO AL CONTRATTO STIPULATO NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) REALIZZATO DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE E GESTITO DA CONSIP S.P.A. SUL PORTALE IN RIFERIMENTO ALLA RICHIESTA D'OFFERTA n. 1555763

Aggiudicazione relativa all'affidamento dei servizi concernenti l'assistenza e la manutenzione correttiva ed evolutiva del sistema F.En.I.C.E., applicativo in uso per la gestione amministrativa degli interventi di ricostruzione compresi nel Programma delle Opere Pubbliche e Beni Culturali. - CIG 7039754CC4, CUP E32I17000030001

DI CUI AL DECRETO N. 1812 DEL 28 GIUGNO 2017

TRA

Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario Delegato - ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla L. 122/2012 - (di seguito per brevità (Commissario Delegato), con sede legale in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52 C.F. 91352270374, in persona di Stefano Bonaccini , nato a Modena il 1/1/1967

E

DANAIS s.r.l. , con sede legale in p.zza Trento e Trieste 2, 40137 Bologna, CF e P.IVA 02459961203, numero REA BO – 441249 in persona di Lusvardi Sandro, legale rappresentante, (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore")

PREMESSO

- a. che nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, si è ravvisato la necessità di procedere, ed infatti si è proceduto, all'individuazione del Fornitore per l'affidamento del servizio di assistenza e manutenzione del sistema "F.EN.I.C.E." - Finanziamento agli ENti per gli Interventi di riCostruzione Edilizia - a supporto della gestione del procedimento amministrativo delle opere pubbliche e dei beni culturali contenute nel Programma delle opere pubbliche e dei beni culturali (articolo 4 del D.L. 74/2012, convertito nella Legge 122/2012 e articolo 11 della Legge regionale 16/2012).di cui al decreto n.979 del 7 aprile 2017;
- b. che il Fornitore è risultato aggiudicatario della gara di cui sopra a tal fine indetta dall'Agenzia regionale per la ricostruzione - Sisma 2012 e, per l'effetto della offerta, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire il servizio oggetto del presente contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- c. che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto del presente Contratto sussiste fino alla concorrenza dell'importo contrattuale, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini tutti ivi contenuti;
- d. che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

- e. che nei confronti del Fornitore sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni sul possesso dei requisiti presentate in sede di gara, con esito positivo;
- f. che il Fornitore ha presentato tutta la documentazione richiesta ai fini della stipulazione del presente Contratto e che a seguito della stipula presenterà la garanzia fidejussoria come indicato nel successivo articolo 14.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati

- 1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nel presente Atto, il “capitolato tecnico e condizioni particolari di contratto” allegato al decreto n. 979 del 7 aprile 2017 e l’offerta tecnica e l’offerta economica del Fornitore sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente Contratto.

Articolo 2 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

- 1. La fornitura del servizio oggetto del presente Contratto è regolata in via graduata:
 - a) dalle clausole del presente Contratto e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal Capitolato tecnico e condizioni particolari di contratto, nonché dall’Offerta Tecnica ed Economica del Fornitore, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di servizi e forniture;
 - c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
- 2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato tecnico e quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta Tecnica contenga previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato tecnico.
- 3. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Articolo 3 – Oggetto

- 1. Oggetto della fornitura è la prestazione di servizi finalizzati all’assistenza e alla manutenzione del sistema "F.EN.I.C.E." - Finanziamento agli ENti per gli Interventi di riCostruzione Edilizia - Sistema informativo a supporto della gestione del procedimento amministrativo delle opere pubbliche e dei beni culturali contenute nel Programma delle opere pubbliche e dei beni culturali (articolo 4 del D.L. 74/2012, convertito nella legge 122/2012 e articolo 11 della Legge Regionale 16/2012).

Il capitolato tecnico fa riferimento a:

- Delibera di Giunta Regionale n. 248 del 6 marzo 2017 “Legge regionale n. 16 del 21 dicembre 2012. Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Piani annuali 2013-2014-2015-2016 Opere Pubbliche, Beni

Culturali ed Edilizia Scolastica Università: approvazione modifiche ed integrazione al mese di febbraio 2017

- Ordinanza del Commissario Delegato n. 6 del 14 marzo 2017.

2. Assistenza tecnica richiesta

L'**assistenza** comprende sia l'assistenza telefonica e via e-mail sia gli incontri presso gli uffici dell'Agenzia e del Commissario, necessari a fornire supporto per il corretto ed efficiente utilizzo del sistema e per la soluzione dei problemi.

Su richiesta del Commissario, si dovrà prestare un'attività rivolta principalmente alla risoluzione di problemi che possono insorgere nell'utilizzo del sistema:

- per mutate condizioni al contorno, come la modifica di parametri del sistema,
- per il ripristino di dati erroneamente inseriti/modificati a causa di un uso non corretto delle funzioni del sistema,
- per il determinarsi di situazioni particolari, estranee al work-flow del sistema, che impongono una retroazione o un avanzamento da effettuare direttamente sulla banca dati.

Saranno altresì oggetto di questa attività:

- i caricamenti di dati conseguenti alle attività di recupero svolte dall'ufficio,
- le estrazioni di dati estemporanee finalizzate al controllo di particolari fenomeni o alla produzione di report occasionali,
- i calcoli per verificare la quadratura tra i dati pubblicati sulle ordinanze e quelli registrati nel sistema,
- i compiti di interfaccia verso le competenti strutture tecniche di Lepida e del fornitore della piattaforma OpenRicostruzione

Per i dettagli tecnici delle attività di sviluppo di nuove funzionalità, di supporto all'avvio operativo di tali nuove funzionalità e di tutoraggio si rinvia al "capitolato tecnico e condizioni particolari di contratto" di cui al decreto n.979 del 7 aprile 2017.

3. Manutenzione richiesta

La manutenzione comprende sia la manutenzione correttiva (interventi sul sistema per correggere malfunzionamenti o errori fuori garanzia, sulla base dei test e delle segnalazioni di STCD) sia quella evolutiva del sistema (interventi sul sistema al fine di migliorarne il funzionamento e l'usabilità, aggiungere nuove funzioni e caratteristiche, adeguarlo all'evoluzione normativa e del contesto di riferimento).

Per i dettagli tecnici delle attività di Manutenzione correttiva, manutenzione evolutiva e per le specifiche tecniche dell'architettura tecnologica di F.EN.I.C.E. si rinvia al "capitolato tecnico e condizioni particolari di contratto" di cui al decreto n.979 del 7 aprile 2017.

Articolo 4 – Durata del contratto

Il contratto decorrerà dalla data di stipula e terminerà entro il **31/12/2018**.

La stipula del contratto comprenderà anche l'assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.

L'eventuale "proroga non onerosa dei termini di esecuzione" della prestazione potrà essere accordata nel rispetto della normativa regionale vigente.

È escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4, delle Regole del Sistema di e-Procurement della PA, il contratto concluso è composto dalla Offerta del Fornitore e dal Documento di Accettazione del Punto Ordinante (generato dal Sistema e denominato "Documento di Stipula"), firmato digitalmente e caricato a Sistema, al quale si aggiunge il presente allegato.

Articolo 5 - Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e negli Atti in esso richiamati, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato tecnico e nell'offerta presentata dal Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipulazione del Contratto.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipulazione del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti del Commissario, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Commissario da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza vigenti.
6. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dal Commissario e/o da terzi autorizzati.
7. Il Fornitore si obbliga a consentire al Commissario e suoi delegati di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
8. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal RUP e dai delegati del Commissario.
9. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione al Commissario di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente contratto.

Articolo 6 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del Contratto, a:

- a) eseguire le prestazioni con le modalità e nei termini stabiliti nel presente allegato al Contratto MEPA, nel Capitolato tecnico e nella propria offerta tecnica ed economica;
- b) garantire la continuità del Servizio;
- c) uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti il servizio oggetto del Contratto anche intervenute successivamente alla stipulazione dello stesso;
- d) impiegare tutti i mezzi, le attrezzature ed il personale per la realizzazione del servizio e dei servizi connessi, secondo quanto stabilito nel presente Contratto e nel Capitolato tecnico e nella propria offerta tecnica;
- e) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute.
- f) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla RER di monitorare la conformità delle prestazioni alle norme previste nel Contratto e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;

Articolo 7 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.

Articolo 8 – Corrispettivi e fatturazione

1. Il Commissario s'impegna a corrispondere al Fornitore il corrispettivo per i servizi oggetto del presente contratto fino alla concorrenza dell'importo contrattuale, pari ad Euro 99.901,00, IVA esclusa.
2. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi della prestazione e di tutti i servizi connessi descritti nel Capitolato tecnico e nel presente allegato al Contratto.
3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori di servizi non potranno vantare alcun diritto nei confronti della Amministrazione.

4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi impreveduto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
6. Il pagamento del corrispettivo da parte del Commissario avverrà per stati di avanzamento trimestrali dietro presentazione di un accurato rendiconto delle attività, completo del numero di giornate impiegate. Il corrispettivo da pagare sarà determinato applicando il prezzo giornaliero offerto al numero di giornate effettivamente svolte.
7. La stazione appaltante, in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'appaltante, provvederà ad attivare l'intervento sostitutivo previsto dall'art. 4 del DPR n. 207/10 e ss.mm.
8. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere il riferimento al presente Contratto, al CIG e tutti gli elementi obbligatori previsti dall'art. 21 del D.P.R. 633/1972 come modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dovrà essere intestata al Presidente della Regione Emilia-Romagna In qualità di Commissario delegato per la Ricostruzione - Viale Aldo Moro 52 C.F. 91352270374 ed inviate al Codice Univoco Ufficio **K1LUHC**.
9. I pagamenti saranno effettuati entro i termini di legge a decorrere dalla data di ricevimento della regolare fattura, da parte del Commissario.
10. In osservanza di quanto previsto dall'art. 1, comma 629, lett. b) e c), 630, 632 e 633 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, legge di stabilità del 2015, che ha introdotto il nuovo art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, l'IVA verrà versata direttamente all'Erario e non al fornitore.
11. Ciascun pagamento sarà disposto previo accertamento da parte del Direttore dell'esecuzione/Responsabile di procedimento, della rispondenza della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità.

Il pagamento dello stato di avanzamento finale sarà disposto previa emissione di certificazione emessa dal Direttore dell'esecuzione del contratto/Responsabile del procedimento, sull'esecuzione della prestazione complessiva a regola d'arte secondo le disposizioni del contratto.

La suddetta procedura, diretta ad accertare la rispondenza/conformità dei servizi al contratto, avrà una durata non superiore a trenta giorni dalla data della prestazione dei servizi.

I pagamenti in acconto, in ogni caso, all'importo netto dovranno operare la ritenuta dello 0,50%; a norma di legge; le somme trattenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale nei modi di legge;

Ad ogni pagamento dovrà corrispondere la relativa fattura elettronica da emettere a richiesta della stazione appaltante a conclusione positiva degli accertamenti di cui sopra.

12. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel Contratto. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, il Contratto si può risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r, da parte del Commissario.

Articolo 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Sono a carico dell'aggiudicatario gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. Ai sensi della medesima legge 136/2010 e ss.mm. sopracitata, costituirà causa di risoluzione del contratto il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative ai servizi oggetto del contratto.

Articolo 10- Aumenti e diminuzioni contrattuali

1. Sono ammesse varianti, nel corso di esecuzione del contratto, nei casi e con le modalità previste dall'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m..

Articolo 11 - Servizi complementari

1. Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m., al fornitore potranno essere affidati servizi complementari, non compresi nel contratto iniziale, che a seguito di una circostanza impreveduta siano divenuti necessari all'esecuzione del servizio oggetto del contratto stesso. Il valore complessivo dell'appalto comprensivo degli eventuali servizi complementari non potrà superare le soglie di cui all'art.35 del D.Lgs.50/2016 e s.m.

Articolo 12 - Cessione del contratto e dei crediti

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, in tutto o in parte il Contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dalla legge.
2. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte del Commissario, secondo quanto previsto dal D.Lgs.50/2016
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, il Commissario ha facoltà di dichiarare risolti di diritto il contratto.

Articolo 13 - Penali

1. Per ogni giorno di ritardo, non imputabile alla stazione appaltante, rispetto ai termini stabiliti per la prestazione dei servizi o la sostituzione dei medesimi in caso di esito negativo del collaudo per l'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione sarà applicata una penale pari al 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.
2. L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso cui l'aggiudicatario potrà presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre otto giorni dalla comunicazione della contestazione inviata alla stazione appaltante. In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni la stazione appaltante procederà all'applicazione delle sopra citate penali.
3. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
4. Qualora possibile, l'applicazione delle penali avverrà mediante detrazione sulle somme ancora dovute dalla stazione appaltante per gli acconti e per il pagamento a saldo

Articolo 14 – Garanza fideiussoria

1. Il fornitore, a seguito della stipula, è tenuto a costituire garanzia fideiussoria, pari al 10% dell'importo contrattuale (al netto di IVA), ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Tale cauzione resterà vincolata sino al completamento del servizio ed all'accertamento di regolare esecuzione del medesimo.

È prevista la riduzione della garanzia fideiussoria in misura del 50% per le Ditte in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ai sensi dell'art. 93, del D.Lgs. n. 50/2016.

2. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata del contratto.
3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione del contratto.
4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che il Commissario, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.
5. La garanzia opera per tutta la durata del contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dallo stesso; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti del Commissario, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
6. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75%.
7. In ogni caso lo svincolo definitivo della cauzione residua avviene solo previo consenso espresso in forma scritta dal Commissario.
8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte del Commissario.

Articolo 15- Responsabile del Servizio

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua e comunica alla struttura il nominativo del Responsabile tecnico del Servizio, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti del Commissario e assicura l'organizzazione e la gestione tecnica dei servizi offerti.

Articolo 16 - Aggiornamento tecnologico

1. Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente l'Amministrazione sulla evoluzione tecnica del servizio oggetto del Contratto e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alla prestazione dei servizi oggetto del medesimo Contratto.
2. Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare quelle modifiche che, di comune espresso accordo, dovessero essere valutate opportune.

Articolo 17 - Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;

- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 18 – Riservatezza, trattamento, proprietà dei dati e privacy

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza il Commissario ha facoltà di dichiarare il presente contratto risolto di diritto, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e appalti, previa comunicazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
8. L'aggiudicatario dovrà garantire alla stazione appaltante che i servizi erogati e l'eventuale trattamento di dati per conto della stazione appaltante siano prestati in piena conformità a quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2006, n. 196) ed eventuali integrazioni o successive modificazioni e che ai dati trattati siano applicate tutte le misure minime di sicurezza di cui all'Allegato "B" del citato Codice.
9. Il Titolare e Responsabile del trattamento dei dati personali è il Commissario Delegato alla Ricostruzione, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, 40127 Bologna.

Articolo 19 – Sicurezza

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008, l'attività in oggetto si configura di natura intellettuale e non si prevedono interferenze, pertanto i costi della sicurezza da interferenza sono pari a € 0 (zero).

NORME DI RIFERIMENTO

Anticorruzione e sicurezza

Il Fornitore a decorrere dall'entrata in vigore del comma 16 ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 (28.11.2012) non dovrà aver affidato incarichi o lavori retribuiti di natura autonoma o subordinata a ex dipendenti di pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei suoi confronti, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'amministrazione di appartenenza.

Per tutte le attività dovranno essere rispettate le indicazioni contenute nel Disciplinare tecnico per utenti sull'utilizzo dei sistemi informativi della Giunta e dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna" (determinazione n. 14852/2011).

Linee Guida per la governance del sistema informatico regionale.

Costituiscono il quadro di riferimento complessivo su standard metodologici e tecnologici, procedure e dotazioni per lo sviluppo e la manutenzione del sistema informatico regionale (Determinazione n.4213 del 19/05/2009 e suoi aggiornamenti).

Tutti i testi dei principali riferimenti normativi, come le Deliberazioni di Giunta Regionale, sono pubblicati all'indirizzo: <http://www.regione.emilia-romagna.it>, in particolare nella sezione Privacy. I Disciplinari tecnici citati e non pubblicati all'url sopraindicata saranno forniti alla ditta aggiudicataria contestualmente alla stipula del contratto.

Articolo 20 - Risoluzione del contratto

La stazione appaltante, fatto salvo il diritto di chiedere in ogni caso il risarcimento dei danni, può risolvere il contratto nei seguenti casi:

- a) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi contrattuali, non eliminate in seguito a diffida formale da parte della stazione appaltante;
- b) abbandono o sospensione, non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti o parte dei servizi in appalto da parte dell'aggiudicatario;
- c) in caso di cessione dell'Azienda, di cessazione dell'attività o in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- d) nel caso di mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi e dalla normativa in materia di DURC; e. ogni altra grave inadempienza ai termini dell'articolo 1453 del Codice Civile.

La risoluzione contrattuale è disposta sulla base di una relazione particolareggiata redatta dal Direttore dell'esecuzione e RUP, corredata dei documenti necessari.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'aggiudicatario, la stazione appaltante ha diritto di affidare a terzi l'esecuzione della fornitura, o la parte rimanente di questo, in danno dell'aggiudicatario inadempiente.

Articolo 21 - Recesso

La stazione appaltante potrà recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con il contratto nei confronti dell'aggiudicatario, dandone preavviso scritto di almeno 30 giorni solari, qualora, a proprio giudizio, nel corso dell'esecuzione della fornitura intervengano fatti o provvedimenti i quali modifichino la situazione esistente all'atto della sottoscrizione del contratto e ne rendano impossibili o inopportuna la sua conduzione a termine. In tale ipotesi saranno riconosciute al fornitore le spese sostenute e/o impegnate alla data di comunicazione del recesso.

Articolo 22 - Controversie

Ai sensi dell'art. 204 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 133 del D.Lgs. n. 104/2010 (Codice del processo amministrativo) sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo tutte le controversie, ivi incluse quelle risarcitorie, e con estensione della giurisdizione esclusiva alla dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito di annullamento dell'aggiudicazione e alle sanzioni alternative, relative a procedure di affidamento lavori, servizi e forniture svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente, all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto delle procedure ad evidenza pubblica previste dalla normativa statale o regionale. La competenza è pertanto del T.A.R. della Regione Emilia-Romagna sede di Bologna.

Le controversie tra la stazione appaltante e l'aggiudicatario, così durante l'esecuzione come al termine del contratto, quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa o giuridica, sono devolute alla giurisdizione del Giudice civile. Il foro competente è quello di Bologna.

Articolo 23 - Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto o di parte di esso da parte del Commissario non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.
4. Il fornitore accetta le condizioni espresse nel presente allegato tramite l'accettazione al contratto stipulato sulla piattaforma del Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) gestito da Consip s.p.a. in riferimento alla richiesta d'offerta n. 1555763.

IL COMMISSARIO DELEGATO

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)